

**STATUTO FEDERAZIONE  
FILCA CISL  
MILANO METROPOLI**

*Milano, 29 Novembre 2021*

Alem Gracic  
Rappresentante Legale

## PARTE 1 – Norme Generali e Costitutive

- Art. 1 Costituzione
- Art. ~~2~~<sup>17</sup> Poteri e funzioni
- Art. ~~3~~<sup>6</sup> Incompatibilità
- Art. ~~4~~<sup>7</sup> Rotazione incarichi e limiti di età

## PARTE 2 – Organi della Federazione

- Art. ~~5~~<sup>18</sup> Gli organi
- Art. ~~6~~<sup>19</sup> Il Congresso Territoriale
- Art. ~~7~~<sup>20</sup> Il Consiglio Generale Territoriale
- Art. ~~8~~<sup>21</sup> Comitato Esecutivo Territoriale (facoltativo)
- Art. ~~9~~<sup>22</sup> La Segreteria Territoriale
- Art. 10 Sindacato Territoriale e Area Intercomprensoriale
- Art. ~~11~~<sup>23</sup> Le strutture di base FILCA

## PARTE 3 – Gestioni Straordinarie

- Art. 12 Contributi
- Art. ~~13~~<sup>9</sup> Patrimonio
- Art. ~~14~~<sup>8</sup> Rappresentanza legale

## PARTE 4 – Scioglimento della Federazione, Modifiche Statutarie, Regolamento e norme Transitorie

- Art. ~~15~~<sup>13</sup> Scioglimento della Federazione
- Art. ~~16~~<sup>11</sup> Modifiche dello Statuto
- Art. ~~17~~<sup>12</sup> Applicazione del Regolamento Attuativo
- Art. ~~18~~<sup>10</sup> Applicazione dello Statuto
- ~~Art. 2 Principi e scopi~~
- ~~Art. 3 Inquadramento categoriale~~
- ~~Art. 4 Diritti e doveri degli iscritti~~
- ~~Art. 5 Elezione negli organi e cooptazioni~~
- ~~Art. 14 Misure cautelative~~
- ~~Art. 15 Denuncia delle violazioni~~
- ~~Art. 16 Il Collegio Regionale dei Sindaci~~
- ~~Art. 24 Norme Generiche~~

## PARTE 1 – Norme Generali e Costitutive

### Art. 1 – Costituzione

~~E' costituita la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) di MILANO METROPOLI con sede in Via Benedetto Marcello, 18 – Milano.~~

E' costituito Il Sindacato Territoriale FILCA CISL MILANO METROPOLI con sede in Milano Via B.Marcello, 18 in applicazione dell'Art.28 dello Statuto della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.).

La Federazione Territoriale è una articolazione della Federazione Nazionale di cui segue i principi e gli scopi, dell'inquadramento categoriale e dei diritti e doveri degli iscritti esposti negli Art. 2, 3, 4 dello Statuto Federale.

### Art. ~~17~~ 2- Poteri e funzioni

Il sindacato ~~della macro-area~~ territoriale le esercita attraverso:

- La costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art.3 del presente Statuto;
- la cura del tesseramento e della contribuzione;
- la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- la contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;
- la contrattazione con le istituzioni locali;
- la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- la gestione e sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità' statutarie, ed in raccordo con la FSR;
- la promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;
- la promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la FSR e la Federazione Nazionale;
- la costituzione degli organismi di base, di zona;
- la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- l'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative FILCA;
- la partecipazione attiva alla vita della UST e della FSR FILCA;
- l'amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Federazione Nazionale e Regionale;
- le iniziative e patti unitari, con altre organizzazioni sindacali, secondo le linee della Federazione Nazionale e Regionale.

### ART. 2 – PRINCIPI E SCOPI

~~La FILCA si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.~~

~~In particolare la Federazione Territoriale ha il compito:~~

- ~~— di stipulare accordi e contratti territoriali di lavoro per le categorie inquadrare nella Federazione;~~
- ~~— di promuovere tutte quelle iniziative che tendono a favorire il compimento del processo unitario dei lavoratori italiani;~~
- ~~— di promuovere e sollecitare a tutti i livelli le provvidenze e le riforme che possono migliorare le condizioni dei lavoratori organizzati dalla Federazione;~~
- ~~— di esercitare un'azione di coordinamento nella impostazione degli indirizzi sindacali/territoriali e delle politiche generali, promuovendo e controllando l'attuazione di tali indirizzi ai vari livelli della organizzazione;~~
- ~~— di attuare le delibere sindacali/contrattuali nella lettera e nello spirito cui sono state decise dai rispettivi organismi;~~
- ~~— di attuare tutti i servizi necessari (organizzativi, finanziari informativi) per un'efficace azione sindacale.~~
- ~~— di promuovere iniziative tese al rafforzamento organizzativo attraverso idonee politiche di proselitismo;~~
- ~~— di programmare e gestire le attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;~~
- ~~— di promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di partecipazione, alla costituzione e la crescita di organismi a carattere bilaterale che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro.~~

### **Art. 6 3 - Incompatibilità**

~~È incompatibile la carica di Segreteria Confederale, di USR o UST, con quella di consigliere territoriale della FILCA.~~ Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro sono incompatibili a qualsiasi livello con:

- a) il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature;
- b) le cariche esecutive e direttive dei partiti, movimenti politici ed associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale a qualsiasi livello.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme del presente articolo gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

**Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.**

Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono quelli definiti nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della CISL Confederale

### **Art. 7 4 – Rotazione incarichi e limiti di età**

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità per i Segretari Generali e le Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (12 anni) per il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto di Federazione di categoria territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione.

~~Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'articolo 16 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).~~

~~Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.~~

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

~~La rappresentanza legale della Federazione ai rispettivi livelli nazionale, regionale, territoriale spetta al Segretario Generale Territoriale. Le Federazioni Territoriali FILCA, o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.~~

## PARTE 2 – Organi della Federazione

### Art. 5 ~~18~~ – Gli organi

Sono organi del Sindacato Territoriale FILCA:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Generale;
- c) Esecutivo Territoriale (facoltativo);
- d) la Segreteria;

### Art. 6 ~~19~~ – Il Congresso Territoriale

Il Congresso ~~della macro-area~~ Territoriale è il massimo organismo deliberante della Federazione Territoriale.

Partecipano al Congresso ~~della macro-area~~ Territoriale FILCA:

- i delegati in regola con il tesseramento e con la contribuzione prevista territorialmente;
- i delegati eletti nei congressi di base secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Consiglio Generale territoriale nella sua ultima seduta precedente il Congresso;
- i componenti uscenti del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.

Il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali.

Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche.

Esso è convocato dal Consiglio Generale Territoriale in concomitanza, in via ordinaria, al Congresso Confederale e di categoria.

Il Congresso inoltre elegge:

- i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale nella misura prevista dallo Statuto Territoriale;
- i delegati al Congresso Regionale FILCA;
- i delegati al Congresso della UST;

### Art. 7 ~~20~~ – Il Consiglio Generale Territoriale

È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso del Sindacato Territoriale e delle istanze superiori della Federazione approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria, convoca il congresso territoriale.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo. Convocazioni straordinarie possono essere effettuate dalla Segreteria per

casi eccezionali o su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale medesimo inviando contestualmente copia della richiesta alla Segreteria Regionale e Nazionale.

È composto da:

- ~~2/3~~ **2/3** i componenti eletti dal Congresso territoriale;
- ~~1/3~~ **1/3** altri componenti in rappresentanza di strutture di azienda o di lega significative.

In caso di vacanza tra i componenti eletti dal Congresso subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

E' facoltà del Consiglio Generale Territoriale di cooptare al proprio interno nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 10% dei componenti dell'organismo stesso.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi territoriali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Il numero complessivo di componenti del Consiglio Generale del sindacato territoriale è fissato dal Congresso Territoriale.

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

Elegge:

- il Segretario Responsabile Territoriale;
- I Segretari territoriali e preventivamente ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria anche nei confronti di terzi e pubblici poteri.

Designa:

- i componenti di diritto in enti e organismi UST;
- i componenti di diritto in organismi FSR FILCA;
- i componenti di spettanza FILCA in enti di emanazione contrattuale e/o legislativa.

#### **Art. 8 ~~21~~ - Comitato L'Esecutivo Territoriale (facoltativo)**

È facoltà del Sindacato Territoriale eleggere l'Esecutivo, se ciò e' richiesto dalla dimensione e complessità della struttura.

Le modalità di composizione e il numero dei componenti vengono stabiliti dal rispettivo **Regolamento di attuazione dello Statuto del Sindacato Territoriale**.

#### **Art. 9 ~~22~~ – La Segreteria Territoriale**

Ha il compito di coordinare e promuovere, realizzare e gestire l'attività' del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi. Convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale. Rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti di terzi e pubblici poteri.

Il Segretario Generale Territoriale assume la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale.

### **Art. 10 – Sindacato Territoriale e areaintercomprensoriale**

I Sindacati Territoriali che hanno in comune la titolarità della contrattazione collettiva territoriale di settore e la gestione degli enti paritetici, nonché la contrattazione con istituzioni provinciali, regolano il loro rapporti secondo criteri di pari dignità politica e le procedure stabilite nel regolamento attuativo del presente Statuto.

### **Art. 11 ~~23~~ – Le strutture di baseFILCA**

Il Sindacato Territoriale o Regionale, quando questo è l'unica istanza congressuale FILCA, è tenuto a costituire proprie rappresentanze di base di aziende, di zona o lega come primo nucleo organizzato ed operante tra i propri iscritti.

1. Cura l'adesione e la partecipazione di tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente Statuto, al Sindacato Territoriale o Regionale quando questa è l'unica istanza congressuale FILCA tramite l'iscrizione;
2. offre un primo livello di assistenza e tutela agli iscritti e non iscritti;
3. diffonde la linea sindacale e contrattuale della FILCA;
4. contribuisce alla contrattazione aziendale e di territorio;
5. segnala i candidati da eleggere nelle strutture unitarie di base;
6. E' composta dai quadri attivi eletti dall'Assemblea degli iscritti;
7. ha un responsabile incaricato dal Sindacato Territoriale o Regionale quando questo è un'unica istanza congressuale, di coordinare la struttura di base e il raccordo con il Sindacato Territoriale.

### **~~ART. 3 – INQUADRAMENTO CATEGORIALE~~**

~~La FILCA organizza e rappresenta i lavoratori dei seguenti settori:~~

- ~~— lavoratori dipendenti da imprese edili;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da imprese che producono cemento e fibro cemento;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende che producono materiali laterizi;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende che producono manufatti in cemento, manufatti in ceramica e piastrelle;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende che producono calce e gesso;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende di escavazione ghiaia e sabbia;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende boschive e forestali;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende produttrici di manufatti e semi-manufatti in legno di qualsiasi natura e per qualsiasi uso prodotti, di mobili e arredamenti con qualsiasi materiale prodotto, di sughero e similare;~~
- ~~— lavoratori dipendenti da aziende produttrici di pianoforti, organi, armonium, strumenti musicali a pizzico, plettro, percussione e simili;~~
- ~~— lavoratori soci o dipendenti da aziende cooperative o autogestite che operano nei settori sopra elencati.~~

- ~~— Coloro che facenti parte delle strutture orizzontali enti o strutture di servizio CISL sia tecnici che politici chiedano di iscriversi.~~
- ~~— Sono organizzati nella FILCA anche coloro che sono impiegati a tempo pieno, parziale o in sperimentazione nelle strutture Filca territoriali, regionali e/o nazionale.~~

#### **~~ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI~~**

~~Gli iscritti alla FILCA hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.~~

~~Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione.~~

~~Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.~~

~~Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.~~

~~Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.~~

~~La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti di morte e la stessa non è rivalutabile.~~

#### **~~ART. 5 – ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI~~**

~~Possono essere candidati alle cariche sociali della Federazione Territoriale i soci in regola con il tesseramento e la contribuzione e che abbiano un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 1 anno.~~

~~È facoltà del Consiglio Generale della Federazione Territoriale, di cooptare al suo interno con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'organismo, nuovi membri nella misura massima del 10% dei componenti degli organismi stessi.~~

~~A livello territoriale, la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.~~

## PARTE 3 – Gestioni Straordinarie

### Art. 12 Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalle quote sindacali e dalle quote di adesione contrattuale riscossi dai lavoratori nelle misure stabilite dal consiglio generale territoriale in armonia con le indicazioni nazionali e regionali.

### Art. 13 9 – Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

La **Federazione Regionale o le Federazioni** Territoriali o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

### Art. 14 8 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Federazione ai rispettivi livelli spetta al Segretario Generale. Le Federazioni **Regionali e i Sindacati** Territoriali FILCA, o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o in specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

## PARTE 4 – Scioglimento della Federazione, Modifiche Statutarie, Regolamento e norme Transitorie

### Art. ~~13~~ 15 - Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Territoriale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa della Federazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 16 ~~11~~ – Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:

- a) dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
- c) dalle Federazioni sindacali a tutti i livelli su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale Territoriale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccoglie le proposte di modifica le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

### Art. 17 ~~12~~ – Applicazione del regolamento attuativo

Le strutture a tutti i livelli devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 18 ~~10~~ – Applicazione dello Statuto**

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- le Federazioni sindacali a tutti i livelli si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.
- in ogni caso i Consigli Generali della FILCA dovranno integrare ed adeguare i propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono;
- gli Statuti dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale e **Federazione Regionale** per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo C.G. successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;
- per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello Statuto **Federale e Confederale** ed il Regolamento **Federale e Confederale**.

#### **~~ART. 14 – MISURE CAUTELATIVE~~**

~~Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.~~

~~Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione Nazionale e quelle regionali per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità.~~

~~La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.~~

#### **~~ART. 15 – DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI~~**

~~Quando la Segreteria di categoria nell'ambito della specifica competenza Territoriale è al corrente di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri competente.~~

~~L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Proviviri competenti.~~

#### **~~ART. 16 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REGIONALE~~**

~~Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale e dei Sindacati Territoriali della Regione ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione Regionale, e degli ulteriori Regolamenti.~~

~~È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.~~

~~Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Territoriale e dell'Esecutivo Territoriale con il suo presidente a titolo consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi territoriali.~~

~~Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale di cui al precedente art.24.~~

#### **~~ART. 24 – NORME GENERICHE~~**

~~Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dello Statuto Federale e Regionale, anche per analogia. Le norme in contrasto con gli statuti sopracitati sono nulle.~~